



Finanziato
dall'Unione europea



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



REGIONE
SICILIANA



PIANO STRATEGICO
DELLA PAC
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



SVILUPPO
RURALE
SICILIA
2023 - 2027

Prot. n. 199899 del 29/12/2023

PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027

REGIONE SICILIANA

COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE SICILIA

INTERVENTO SRA 30 -
Benessere Animale

Azione A – Aree di intervento specifiche

Bando 2024



Finanziato
dall'Unione europea



REGIONE
SICILIANA



Sommario

1	Clausola di salvaguardia.....	3
2	Premesse e Finalità dell'intervento.....	3
3	Riferimenti Normativi.....	3
3.1	Normativa dell'Unione.....	4
3.2	Normativa Nazionale.....	6
3.3	Disposizioni regionali.....	7
4	Localizzazione e durata dell'impegno.....	7
5	Beneficiari.....	7
6	Requisiti di accesso e specie animali ammesse all'intervento.....	8
7	Campo di applicazione.....	8
8	Dotazione Finanziaria.....	8
9	Azione A, aree e sotto-azioni.....	9
10	Modalità di accesso, impegni e condizioni di ammissibilità.....	12
11	Altri obblighi.....	13
12	Entità dell'aiuto.....	13
13	Compatibilità dell'intervento.....	14
14	Presentazione della domanda di Sostegno/Pagamento.....	15
15	Istruttoria e valutazione delle domande.....	16
16	Verifiche tecniche - amministrative e controlli in loco.....	16
17	Riduzioni ed esclusioni.....	17
18	Strumenti di tutela.....	17
18.1	Ricorso gerarchico.....	17
18.2	Ricorso Straordinario al Presidente della Regione.....	18
18.3	Ricorso giurisdizionale al TAR.....	18
19	Comunicazioni tramite la posta elettronica certificata (p.e.c.).....	19



20	Disposizioni finali.....	20
21	Informativa sul trattamento dei dati personali.....	20

1 Clausola di salvaguardia

Il presente bando è attivato “sotto condizione” in relazione alle integrazioni (e/o modifiche) che potranno essere apportate, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi unionali, la trasparenza ed il buon andamento dell’azione amministrativa

2 Premesse e Finalità dell'intervento

Il rispetto del benessere degli animali in quanto “esseri senzienti” è uno dei principi dell’Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto una migliore sanità animale favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa.

D’altro canto, attraverso pratiche allevatorie più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche) nonché più attente alla bio-sicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell’antimicrobico resistenza e dell’inquinamento ambientale.

L’intervento intende contribuire agli obiettivi di miglioramento del benessere animale perseguiti dall’Unione, anche con riferimento alla Raccomandazione (UE) 2016/336, relativa all’applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce norme minime per la protezione dei suini e all’iniziativa “**the end of the cage age**”, avviata nel 2018 e finalizzata all’eliminazione dell’impiego di ogni forma di gabbia in allevamento (https://europa.eu/citizensinitiative/end-cage-age_it).

In particolare, il presente intervento intende contribuire all’attuazione del Piano di azione nazionale per il miglioramento dell’applicazione del Decreto Legislativo 122/2011 (Direttiva 2008/120/CE) e del Decreto Legislativo 146/2001 (Direttiva 98/58/CE) promosso dal Ministero della Salute, di cui al paragrafo 3.8 del presente Piano.

L’intervento contribuisce alla riduzione dei fattori di rischio di caudectomia attraverso il sostegno a condizioni stabulative più rispettose del benessere animale, compensando gli allevatori che si impegnano a garantire spazi disponibili mediamente superiori al 20% di quanto previsto nella Direttiva 2008/120/CE e ad arricchire gli ambienti di stabulazione con materiali manipolabili di buona qualità in misura adeguata e superiore alle pratiche vigenti.

3 Riferimenti Normativi

3.1 Normativa dell’Unione

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante



norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ed (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.



Finanziato
dall'Unione europea



REGIONE
SICILIANA



- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.
- Regolamento (CE) n. 1560/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 che modifica il Regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina;
- Regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione del 23 settembre 2008 che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto;
- Regolamento (CE) n. 759/2009 della Commissione del 19 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
- Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; Direttiva 2003/74/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003 che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
- Regolamento (UE) n. 2021/841 della Commissione del 19 febbraio 2021 che modifica il Reg.(UE) n. 640/2014 per quanto riguarda le norme sulle inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina e sul calcolo dell'entità delle sanzioni amministrative per gli animali dichiarati nell'ambito dei regimi di aiuti per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali;
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);



Finanziato
dall'Unione europea



REGIONE
SICILIANA



- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006;
- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).
- RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/336 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2016 relativa all'applicazione della direttiva 2008/120/CE del Consiglio che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini in relazione alle misure intese a ridurre la necessità del mozzamento della coda
- Decisione di Esecuzione della Commissione del 2.12.2022 che approva il piano strategico della PAC 2023- 2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

3.2 Normativa Nazionale

- Legge del 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. del 18 agosto 1990) e ss.mm. ii.- “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 - Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti;
- Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 - Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Decreto Legislativo n. 122/ 2011 - Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 - Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante Codice comunitario dei medicinali veterinari;



Finanziato
dall'Unione europea



REGIONE
SICILIANA



- Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 158 - Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali;
- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 117 - Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- Decreto 31 gennaio 2002 Ministero della Salute. Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Interministeriale (Mipaaf - Ministero della Salute) n. 0341750 del 2 agosto 2022 recante la disciplina del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;
- Nota del Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, Ufficio 6 Benessere animale, prot. n. 0021050 del 30 settembre 2020 – DGSAF-MDF-P.

3.3 Disposizioni regionali

- Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2019 Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa;
- Delibera di Giunta Regionale del 30/03/2023, n.149 con cui è stato approvato il Complemento di Programmazione per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione Siciliana al PS PAC 2023-2027 quale documento attuativo regionale del Piano stesso;
- Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi previsti dal CSR Sicilia sul Piano Strategico della PAC 2023-2027;
- D.A. n. 12/Gab./2023 del 02/03/2023 con cui è stato istituito per la Sicilia il Comitato di Monitoraggio Regionale per monitorare l'attuazione degli elementi regionali nell'ambito del piano strategico della PAC per il periodo 2023-2027;

4 Localizzazione e durata dell'impegno

L'intervento SRA 30 si applica su tutto il territorio regionale. L'impegno è annuale, decorre dall'1 gennaio 2024 e termina il 31 dicembre dello stesso anno solare.

5 Beneficiari

Possono accedere al presente bando le seguenti tipologie di beneficiari:

CR01 – Agricoltori singoli o associati



Finanziato
dall'Unione europea



REGIONE
SICILIANA



CR02 - Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti.

6 Requisiti di accesso e specie animali ammesse all'intervento

Possono accedere al sostegno i beneficiari in possesso dei seguenti requisiti:

- **CR 03 possedere una consistenza minima di allevamento da assoggettare agli impegni non inferiore a 7 UBA per ogni specie animale.**

Le specie animali ammesse all'intervento sono: avicoli da carne, avicoli da uova, bovini da carne, bovini da latte, bufalini da carne, bufalini da latte, caprini, equidi, ovini e suini.

La sottostante tabella riporta le categorie di animali che concorrono a determinare le UBA aziendali, con i relativi indici di conversione in UBA, secondo quanto previsto dal Piano Strategico della PAC 2023-2027

	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
● Bovidi di oltre due anni di età	1,0
● Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
● Bovidi di meno di sei mesi	0,4
● Equidi di oltre 6 mesi	1,0
● Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
● Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
● Altri suini	0,3
● Galline ovaiole	0,014
● Altro pollame	0,03
● Struzzi oltre 1 anno di età	0,15

7 Campo di applicazione

Con il presente Bando viene attivata la presentazione delle domande di sostegno/pagamento a valere sull'Intervento **SRA 30 "Benessere Animale"** - Azione A del PSP 2023/2027 e si prevede un sostegno economico per compensare i minori ricavi e/o maggiori costi che l'adesione agli impegni richiede.

8 Dotazione Finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per il pagamento delle domande di adesione al presente bando e che superano positivamente le verifiche istruttorie è pari ad euro 21.000.000.



9 Azione A, aree e sotto-azioni

La tipologia di intervento SRA 30 “Benessere Animale”, ai fini dell’attivazione del presente Bando, è articolata nelle seguenti quattro aree:

- **Area 1. “Acqua, mangimi e cura degli animali”**
- **Area 2. “Condizioni abitative, come maggiore e migliore qualità di spazio disponibile”;**
- **Area 3. “Condizioni che consentono l'espressione di un comportamento naturale, come l'arricchimento dell'ambiente di vita o lo svezzamento tardivo**
- **Area 4. “Accesso all'aperto e pascolo”;**

Nell’ambito delle suddette aree, sono state individuate le seguenti sotto-azioni:

Sotto-azioni A - Area 1	Elemento di verifica (requisito superiore rispetto alla baseline)	Tipologia Zootecnica
1.1 Piani alimentari in relazione all'età e alla fase produttiva	Presenza di un piano alimentare elaborato da un'alimentarista (Medico Veterinario/ Dott. Agronomo/Forestale/ Perito agrario/ Agrotecnico, nel rispetto delle relative competenze professionali) e revisionato ad ogni cambio di alimenti.	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicapri, avicoli carne e uova, suini e scrofe, equidi
1.3 Controlli sistematici affezioni podali, cura dei piedi degli animali e isolamento capi con affezioni podali in aree confinate	Presenza di Piani di pareggio semestrali (pagata soltanto un'operazione aggiuntiva rispetto alla baseline)	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicapri, avicoli carne, suini e scrofe, equidi
1.6 - Miglioramento delle conoscenze professionali sul Benessere degli Animali	Test di ingresso e di uscita. Relazione asseverata dal Medico Veterinario/ Dott. Agronomo/Forestale/ Perito agrario/ Agrotecnico (nel rispetto delle relative competenze professionali) comprovante l’attività di formazione svolta dal Professionista a favore dell’allevatore e riportante sia il test di ingresso eseguito ad inizio formazione sia quello di uscita ad attività formativa	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicapri, avicoli carne e uova, suini e scrofe, equidi



Finanziato
dall'Unione europea



REGIONE
SICILIANA



	completata. I test di ingresso e di uscita devono riportare la data di esecuzione ed essere eseguiti entro il primo semestre del 2024	
Sotto-azioni A - Area 2	Elemento di verifica (requisito superiore rispetto alla baseline)	Tipologia Zootecnica
2.1- Lotta sistematica a roditori e mosche e altri insetti (con registrazione degli interventi effettuati)	Presenza di procedure inserite in un manuale di biosicurezza	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicaprini, avicoli carne e uova, suini e scrofe, equidi
2.2 - Igiene pulizia e disinfestazione dei locali e della strumentazione con registrazione degli interventi effettuati	1) Presenza di un registro degli interventi di igiene effettuati 2) Documento di acquisto per i prodotti	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicaprini, avicoli carne e uova, suini e scrofe, equidi
2.3 - Miglioramento delle condizioni di stabulazione, aumento dello spazio disponibile per capo	1) Rapporto n. capi per mq (10% in più rispetto alla baseline) 2) Relazione asseverata dal Medico Veterinario/ Dott. Agronomo/Forestale/ Perito agrario/ Agrotecnico (nel rispetto delle relative competenze professionali) attestante il rispetto dell'impegno previsto	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicaprini, avicoli carne e uova, suini e scrofe, equidi
2.4 – Utilizzo/miglioramento della gestione della lettiera (con registrazione dei rinnovi/sostituzioni e quantità di paglia utilizzata)	Registrazione dei rinnovi/ sostituzioni eseguiti	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicaprini, avicoli carne, suini e scrofe, equidi.
2.5 - Controllo periodico e taratura dell'attrezzatura e degli	Presenza di un abbonamento annuale con una ditta specializzata	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte,



Finanziato
dall'Unione europea



REGIONE
SICILIANA



impianti in allevamento, compresi gli impianti di mungitura		ovicapri, avicoli carne, suini e scrofe
Sotto-azioni A - Area 3	Elemento di verifica (requisito superiore rispetto alla baseline)	Tipologia Zootecnica
3.1 - Dotazione di materiali di arricchimento ambientale finalizzati al miglioramento del benessere in relazione ai bisogni etologici degli animali	Il rapporto tra il numero di materiale di arricchimento e il numero di capi deve essere superiore o uguale all'80% (ossia disponibile per tutti gli animali presenti)	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicapri, suini e scrofe
3.2 - Gestione dei gruppi coerentemente all'esigenze etologiche specie-specifiche per facilitare comportamenti coesivi e contrastare quelli agonistici, compresa la rimonta interna	Presenza di capi in stalla/Presenza di più gruppi presenti in stalla/Presenza di un registro degli interventi effettuati	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicapri, suini e scrofe
3.3 - Gestione delle femmine durante la gestazione, parto e allattamento	Presenza di area parto gestita attraverso la registrazione degli interventi dei capi in gestazione/partorienti/allattamento	Bovini da carne e da latte, Bufalini latte, ovicapri, scrofe, equidi
Sotto-azioni A - Area 4	Elemento di verifica (requisito superiore rispetto alla baseline)	Tipologia Zootecnica
4.1 - Accesso all'aperto, aree di esercizio	1) Presenza su fascicolo aziendale di particelle (e sub-particelle) adibite al pascolo 2) Calendarizzazione sui quaderni di campagna dell'accesso all'aperto 3) Documento di acquisto per integrazione mangimi	Bovini da carne e da latte, Bufalini carne e latte, ovicapri, avicoli carne e uova, suini, equidi
4.4 - Gestione	Calendarizzazione sul quaderno	Bovini da carne e



Finanziato
dall'Unione europea



REGIONE
SICILIANA



dell'allevamento transumante secondo le disposizioni regionali	di campagna degli accessi e spostamenti all'aperto dei capi quantificata in ore	da latte, Bufalini latte, ovicaprini, suini, equidi
4.5 - Gestione del pascolamento	1) Presenza su fascicolo aziendale di particelle (e sub-particelle) adibite al pascolo. Tale norma non si applica qualora i detentori dei capi affidino gli animali ad altri gestori delle superfici.	Bovini da carne e da latte, Bufalini latte, ovicaprini
4.6 - Esecuzione di almeno un controllo parassitologico annuale su un campione significativo di animali al pascolo	Presenza di procedure scritte in un manuale di biosicurezza dei trattamenti antiparassitari programmati 1) Referto delle analisi eseguite su un campione non inferiore al 20% dei capi assoggettati all'impegno.	Bovini da carne e da latte, Bufalini latte, ovicaprini, avicoli carne e uova, suini, equidi

10 Modalità di accesso, impegni e condizioni di ammissibilità

Tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando devono essere posseduti alla data dell'1 gennaio 2024.

In base alle diverse categorie animali, alla tipologia di allevamento ed alla modalità di conduzione della stalla presente in azienda, il beneficiario **dovrà aderire agli impegni relativi alle AREE di intervento 1-2 e 4 (con riferimento alle sub-azioni 4.1, 4.5 e 4.6); su base facoltativa è possibile aderire anche agli impegni relativi all'AREA di Intervento 3 (bovini da carne, bovini da latte, bufalini da latte e ovi-caprini e suini) e agli impegni della sub-azione 4.4 "Gestione dell'allevamento transumante secondo le disposizioni regionali"** (solo per i bovini da carne, ovi-caprini ed equidi), **fermo restando il requisito minimo di accesso a ciascuna sotto-azione pari ad almeno 7 UBA per ogni specie animale.**

La domanda potrà essere valutata ammissibile al pagamento solamente nel caso di assunzione e rispetto degli impegni. In caso di adesione ad un numero inferiore di sotto-azioni rispetto a quelle complessivamente previste dal bando per la singola specie e tipologia di allevamento, oppure di mancato rispetto degli impegni previsti dalle sotto-azioni richieste, **verrà applicata una decurtazione sul premio richiesto secondo le griglie di riduzione ed esclusione che verranno pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento regionale Agricoltura entro la data di inizio di rilascio delle domande sul portale SIAN.**

Nel caso in cui l'allevatore decida di assoggettare agli impegni solo una parte dei capi detenuti ed afferenti ad una data specie animale, dovrà, contestualmente, provvedere alla predisposizione di un elenco riportante gli estremi identificativi degli animali assoggettati, da rendere disponibile nel caso di controllo. Le eventuali sostituzioni dei capi assoggettati agli impegni dovranno avvenire nel rispetto della continuità degli impegni assunti originariamente



e comunque entro 15 giorni. In ogni caso la perizia asseverata dovrà attestare che le sostituzioni sono avvenute nel rispetto delle predette condizioni.

Il mancato mantenimento degli impegni assunti, anche parzialmente, rispetto alle UBA inizialmente assoggettate sarà sanzionato secondo quanto sarà previsto dalle griglie delle riduzioni ed esclusioni.

Per poter accedere ai pagamenti previsti dall'intervento i soggetti beneficiari devono soddisfare, inoltre, i seguenti requisiti:

- essere registrati in Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche in qualità di detentori;
- avere il possesso degli animali oggetto di richiesta di sostegno per l'intero periodo di impegno;
- avere il possesso della stalla e delle pertinenti strutture di allevamento per l'intero periodo di impegno in forza di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento;
- possedere allevamenti ricadenti nel territorio della Regione Sicilia;

11 Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto, inoltre, ai seguenti altri obblighi:

- Rispetto delle norme di Condizionalità: (art. 12 e 14, Regolamento UE n. 2021/2115);
- Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)
- Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 08/08/1998, pag. 23)

12 Entità dell'aiuto

Il premio massimo previsto per l'adesione a tutte le sotto azioni afferenti alle AREE 1 – 2 e 4 (con esclusione dell'impegno 4.4" Gestione dell'allevamento transumante") di pertinenza di ciascuna specie animale e indirizzo produttivo è riportato nella sottostante tabella

Specie / categoria animale ad UBA	
Avicoli da carne	€ 110
Avicoli da uova	€ 18
Bovini da carne	€ 170
Bovini da latte	€ 170
Bufalini da carne	€ 80
Bufalini da latte	€ 170



Finanziato
dall'Unione europea



REGIONE
SICILIANA



Caprini	€ 136
Equidi	€ 170
Ovini	€ 140
Suini	€ 110

Per le aziende che si impegnano anche alla sotto-azione **4.4 - Gestione dell'allevamento transumante secondo le disposizioni regionali** (solo per i bovini da carne, ovi-caprini ed equidi) è previsto un premio aggiuntivo di € 23 ad UBA.

Per le aziende che aderiscono anche ai tre impegni dell'**AREA 3** è previsto un premio aggiuntivo di € 25 ad UBA (bovini da carne, bovini da latte, bufalini da latte e ovi-caprini) e di € 18 per i suini.

Sui premi da riconoscere sarà applicato il criterio di degressività secondo la seguente tabella

	Numero di UBA assoggettate		
	da 7 a 30	da 31 a 60	oltre 60
Percentuale premio erogabile	100%	75%	50%

Qualora, nonostante l'applicazione della degressività come da tabella sopra, l'importo richiesto delle domande di sostegno/pagamento pervenute dovesse superare la dotazione finanziaria assegnata al presente intervento, si adotterà il criterio della riduzione percentuale dell'importo ammesso in funzione della disponibilità finanziaria.

Il contributo massimo erogabile a favore della tipologia di intervento SRA 30 per ciascun beneficiario non potrà comunque superare l'importo complessivo di euro **40.000,00**.

13 Compatibilità dell'intervento

L'intervento SRA30 è compatibile con:

- **P'intervento SRA14 "Allevatori custodi" in relazione al pagamento per l'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione/erosione genetica e**
- **P'intervento SRA 29 "Agricoltura Biologica"**
- **P'intervento ANC (71) - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici**

Gli impegni della SRA30 possono essere collegati ad altri interventi, quali:

- SRH01 "Servizi di consulenza aziendale", con particolare riferimento alla consulenza del veterinario aziendale e dell'alimentarista connesse ad impegni specifici di benessere animale;
- SRH03 "Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese nei settori agricoltura, zootecnia, silvicoltura, industrie alimentari e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali".



In caso di impegni assunti con Ecoschemi che prevedono impegni analoghi a quelli dell'intervento SRA 30, vengono fatti salvi i criteri di demarcazione.

14 Presentazione della domanda di Sostegno/Pagamento

La domanda di sostegno/pagamento va presentata telematicamente, secondo quanto previsto nelle circolari operative emanate da AGEA, utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, per il tramite del CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, oppure mediante i tecnici agricoli abilitati in esecuzione delle apposite convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale.

La domanda dovrà essere presentata telematicamente attraverso il sistema SIAN e riportare, come Ente competente, Ispettorato Agricoltura della provincia corrispondente a quella indicata nel codice di stalla. In caso di presenza di più codici di stalla riferiti a diverse provincie, sarà facoltà del beneficiario specificare nella domanda uno degli ispettorati delle provincie corrispondenti ai codici di stalla presenti.

Nel caso in cui un allevatore risulti titolare di strutture di allevamento ubicate in Regioni diverse, lo stesso può presentare domanda di accesso ai previsti benefici solo per quelle strutture ricadenti in Sicilia.

La domanda dovrà essere presentata solo dopo aver provveduto a costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato e risultare coerente ai dati dichiarativi della domanda.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti comprese le dichiarazioni aggiuntive della ditta.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa. La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento comporta la non ammissibilità della domanda e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata. La data di decorrenza per la presentazione delle domande sostegno/pagamento, il termine di scadenza per il rilascio delle stesse e le relative modalità saranno indicati con successivo provvedimento di questa Amministrazione all'esito dell'adozione delle specifiche Istruzioni operative.

La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere conservata presso il CAA che l'ha rilasciata.

Solamente nel caso di domanda rilasciata dal tecnico agricolo abilitato dall'Amministrazione Regionale, la copia cartacea debitamente compilata e sottoscritta dal beneficiario dovrà pervenire all'Ispettorato Agricoltura competente in busta chiusa **entro i 30 giorni successivi alla scadenza della presentazione informatica della domanda**. La parte esterna della busta dovrà riportare gli estremi del beneficiario e la seguente dicitura: "**PSP 2023-2027 - INTERVENTO SRA 30 – Bando 2024. "NON APRIRE AL PROTOCOLLO"**". Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione della domanda cartacea, farà fede o la data di entrata apposta sulla busta chiusa, corrispondente alla ricevuta rilasciata da ciascun I.A., o la data di spedizione indicata nel timbro dell'ufficio postale.

Nel caso di documentazione trasmessa all'Ispettorato Agricoltura di competenza tramite PEC, farà fede la data di acquisizione informatica della stessa. Anche in tal caso la comunicazione dovrà riportare i riferimenti al presente bando.



15 Istruttoria e valutazione delle domande

La verifica dei criteri generali di ammissibilità è effettuata attraverso il SIAN, il Fascicolo aziendale, la Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe Zootecnica del Ministero della Salute. Ai fini dell'istruttoria delle domande di pagamento, nell'ottica della semplificazione delle procedure amministrative ed anche ai fini di una maggiore efficienza nell'erogazione dei premi, l'Amministrazione intende privilegiare la procedura di istruttoria automatizzata per il riconoscimento del pagamento degli anticipi. Tale procedura consente di eseguire i controlli istruttori, previsti dalla normativa unionale, nazionale e regionale, della domanda attraverso le procedure informatizzate che ne determinano l'ammissibilità al premio e l'eventuale applicazione delle riduzioni e delle sanzioni in applicazione anche di quanto definito nell'ambito del VECI (Verificabilità e Controllabilità degli Interventi). Tuttavia, alcuni requisiti di ammissibilità (o impegni) non possono essere sottoposti, per loro natura, direttamente all'istruttoria automatizzata. In questi casi, la verifica viene effettuata dall'Amministrazione Regionale che comunica l'esito dei controlli all'Organismo pagatore Agea tramite apposite ITC.

Le domande che risulteranno, al termine dell'istruttoria automatizzata, escluse totalmente dal pagamento, saranno sottoposte ad istruttoria manuale a cura dell'Ispettorato Agricoltura di competenza.

Con riguardo alle domande caratterizzate dal pagamento automatizzato per un importo inferiore a quello richiesto in domanda, per la riapertura dell'istruttoria ai fini di un eventuale pagamento integrativo, sarà necessaria una preventiva richiesta del beneficiario che autorizzi l'istruttoria manuale, in considerazione della possibile riduzione dell'importo erogabile rispetto a quello determinato con l'istruttoria automatizzata che si potrebbe verificare con la riapertura istruttoria.

16 Verifiche tecniche - amministrative e controlli in loco

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (UE) n. 809/2014, che disciplina l'attuazione dei controlli e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, secondo le disposizioni applicative dell'Autorità di gestione e dell'Organismo Pagatore AGEA descritte nei Manuali delle procedure e nelle circolari. In conformità alle disposizioni regolamentari sulle domande di pagamento, l'ufficio addetto ai controlli amministrativi procederà alla verifica della correttezza e completezza della domanda, della documentazione richiesta, sul 100% delle domande. Sulla base di quanto indicato negli artt. 32 e 33 del Reg. (UE) 809/2014 i controlli in loco saranno effettuati su un campione non inferiore al 5% delle domande, secondo i criteri di rischio definiti all'art. 34 del Reg. (UE) 809/2014.

La presenza di infrazioni potrà comportare una riduzione del premio o l'esclusione dallo stesso, nonché l'applicazione di eventuali sanzioni in conformità a quanto stabilito nei provvedimenti comunitari, nazionali e regionali.

Il controllo sugli impegni assunti avverrà mediante l'acquisizione da parte degli Ispettorati Agricoltura di competenza di un'apposita perizia asseverata redatta da un Medico Veterinario/ Dott. Agronomo/Forestale/ Perito agrario/ Agrotecnico (nel rispetto delle relative competenze professionali). Vengono fatti salvi comunque gli ulteriori controlli da parte degli uffici istruttori.

Nella perizia dovranno essere descritte analiticamente, per ciascuna sotto-azione, le attività svolte e finalizzate al rispetto degli impegni, riportando i riferimenti ai documenti attestanti il conseguimento degli stessi. Si precisa che i predetti documenti dovranno essere conservati e resi disponibili per eventuali controlli per un periodo di almeno 5



anni dalla data di fine impegno.

La suddetta perizia asseverata dovrà essere presentata prima della scadenza del periodo di impegno secondo tempistiche che verranno disposte successivamente alla pubblicazione del bando e comunicate sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura.

17 Riduzioni ed esclusioni

In materia di riduzioni ed esclusioni si applica la pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per quanto attiene la normativa comunitaria si applicano in particolare i Reg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e 809/2014 e s.m.i. Con riferimento alla normativa nazionale in materia di riduzioni ed esclusioni si applica il

D.lgvo n. 42 del 17/03/2023 con le eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Si fa espressa riserva di modificare e integrare quanto già previsto in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni in funzione di eventuali adeguamenti al quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento e di quanto sarà previsto dalle griglie di riduzione/esclusione che saranno successivamente pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento regionale Agricoltura, entro la data di inizio rilascio informatico delle domande.

18 Strumenti di tutela

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno/pagamento, è possibile presentare ricorso secondo le seguenti modalità:

- Ricorso gerarchico
- Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana
- Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale Amministrativo (T.A.R.).

18.1 Ricorso gerarchico

Qualora l'interessato ritenga che sia stato emanato un atto illegittimo o viziato nel merito (cioè per errata valutazione della situazione di fatto), può essere impugnato con il ricorso gerarchico rivolto alla autorità immediatamente superiore rispetto a quella che ha emanato l'atto. Il ricorso deve essere steso con chiarezza e sintesi, indicando esattamente le proprie generalità e recapito, l'atto che si contesta, i motivi per cui si ritiene che esso vada modificato e l'eventuale richiesta di sospensiva del provvedimento impugnato.

Il termine per la presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione o pubblicazione o conoscenza del provvedimento.

Per l'accertamento del rispetto dei termini di presentazione farà fede la data di spedizione (nel caso di trasmissione a mezzo raccomandata) o consegna nel caso di trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata (in questo caso il ricorso dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o del delegato) o il protocollo regionale in entrata nel caso di consegna brevi manu dell'originale; il ricorso può essere notificato anche a mezzo ufficiale giudiziario.

Il ricorso deve essere deciso entro 90 giorni; trascorso tale termine senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento è possibile esperire ricorso



straordinario al Presidente della Regione ovvero ricorso giurisdizionale al TAR territorialmente competente, nei termini di legge.

18.2 Ricorso Straordinario al Presidente della Regione

Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è previsto dall' art. 23 dello Statuto Siciliano. È un ricorso straordinario che viene proposto solo contro atti amministrativi aventi le seguenti caratteristiche:

atti definitivi (cioè contro cui non può più essere proposto un ricorso amministrativo ordinario; atti amministrativi regionali ritenuti lesivi tanto di interessi legittimi quanto di diritti soggettivi, salvo quelli sottoposti dalla legge a particolare regime di impugnazione.

Il ricorso deve essere presentato nelle forme e nei modi di legge entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato. Esso può essere proposto solo per motivi di legittimità, mai per vizi di merito, ed è inammissibile se l'atto avverso cui è proposto sia stato già impugnato in via giurisdizionale dallo stesso interessato.

La facoltà di scelta tra il ricorso giurisdizionale e quello straordinario si consuma solo con il deposito del primo, che concreta la volontà dell'interessato di adire la via giurisdizionale.

Una volta incardinato il giudizio davanti al Tribunale amministrativo regionale (il che si verifica anche col deposito fuori termine) resta definitivamente preclusa la proponibilità del gravame straordinario, anche se l'interessato rinuncia al ricorso giurisdizionale. Avverso la decisione sul ricorso straordinario, si ammette il concorso di rimedi impugnatori diversi e, segnatamente:

- il ricorso per revocazione, in sede straordinaria;
- il ricorso per vizi di forma o del procedimento, in sede giurisdizionale.

18.3 Ricorso giurisdizionale al TAR

Avverso agli atti amministrativi è possibile ricorrere al Tribunale Regionale Amministrativo (TAR) competente per territorio, non è richiesto che l'atto sia definitivo. Il procedimento davanti al TAR era disciplinato dagli artt. 21 e successivi della L. n. 1034 del 1971, oggi dagli artt. 40 e successivi del Codice del Processo Amministrativo.

Il TAR può intervenire sull'atto amministrativo annullandolo o modificandolo, ma solo per vizi di legittimità e cioè:

- per incompetenza;
- per violazione di legge;
- per eccesso di potere.

Il ricorso al TAR consta:

- dell'epigrafe con i dati anagrafici ed il domicilio del ricorrente;
- dell'eventuale indicazione dell'atto impugnato, con la data della sua eventuale notifica;
- dell'esposizione sommaria dei fatti e dell'articolazione dei motivi su cui si fonda, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
- della sottoscrizione della parte, del difensore con l'indicazione della procura.

Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei controinteressati, risultanti dal provvedimento impugnato, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, dalla sua pubblicazione (ove



prevista per legge), o dall'effettiva conoscenza che il ricorrente ne abbia avuta. La mancata notifica, agli indicati destinatari, del ricorso al TAR nel termine implica, salvo il caso dell'errore scusabile che può dar luogo alla rimessione in termini,) l'irricevibilità del ricorso medesimo. Entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica necessaria, il ricorso, con le prove delle avvenute notifiche e la copia del provvedimento impugnato deve essere depositato presso la segreteria del TAR; la mancata cura di questa incombenza determina, parimenti,) l'irricevibilità del ricorso. Il mancato deposito del provvedimento impugnato e dei documenti che supportano il ricorso non implica decadenza. Il ricorso può essere depositato anche successivamente al perfezionamento, per la parte ricorrente, del procedimento notificatorio ma, ai fini della successiva procedibilità, dovrà aversi cura di depositare le ricevute comprovanti il perfezionamento del procedimento notificatorio. La possibilità di proporre ricorso straordinario o ricorso al TAR è preclusa in tutti i casi in cui la controversia è devoluta alla competenza di giudici diversi da quello Amministrativo. La decisione del TAR può essere impugnata con ricorso al Consiglio di Giustizia Amministrativa, da proporsi entro 60 giorni dalla notifica della sentenza.

19 Comunicazioni tramite la posta elettronica certificata (p.e.c.)

L'Organismo Pagatore AGEA e gli Ispettorati Agricoltura competenti per territorio inviano le proprie comunicazioni, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dai partecipanti al bando nel proprio Fascicolo Aziendale. Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, il quale prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

L'indicazione dell'indirizzo PEC, da parte del beneficiario, è obbligatoria.

L'indirizzo PEC deve essere sempre attivo ed aggiornato.

L'agricoltore che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale è comunque tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- per i beneficiari in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.AGEA.gov.it);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di AGEA sul SIAN.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 7, L. 18 giugno 2009, n. 69.



Quanto sopra potrà essere oggetto di modifica a seguito della predisposizione di nuove norme e procedure applicative emanate dallo Stato e/o dall'OP.

Il contributo sarà concesso esclusivamente alle domande di sostegno istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.

20 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si fa riferimento a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di modificare e/o integrare il presente atto e di impartire ulteriori disposizioni per l'attuazione dell'intervento.

21 Informativa sul trattamento dei dati personali

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali. I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura saranno trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all'attuazione del presente bando; nel caso di rifiuto a fornirli, l'interessato è escluso dall'aiuto.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dario Cartabellotta

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA
AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 2 DEL D.LGS N. 39/1993 E SS.MM.II